


Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

pagina bianca



Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it



www.sara.it

Nota Informativa (depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

Parte I “Le informazioni chiave per l’Aderente”

Sara Vita Spa (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda “I costi” (in vigore dal 20/03/2024)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **Sara Multistrategy PIP**, è importante **confrontare** i costi di **Sara Multistrategy PIP** con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE
Spese di adesione	cifra fissa di Euro 15, prelevati dal versamento effettuato all'atto di adesione (<i>una tantum</i>)
Spese da sostenere nella fase di accumulo:	
<ul style="list-style-type: none">• direttamente a carico dell’Aderente	<ul style="list-style-type: none">• in valore percentuale del versamento: 3% da applicare a ciascun contributo versato, al netto della spesa di adesione, e prelevata in occasione di ogni versamento, indistintamente se destinato alla Gestione Separata o a ciascun comparto del Fondo Interno• in valore percentuale del versamento: 0,20% da applicare a ciascun contributo destinato ad entrambi i comparti del Fondo Interno per la garanzia di capitale aggiuntivo in caso di morte
<ul style="list-style-type: none">• indirettamente a carico dell’Aderente ⁽¹⁾<ul style="list-style-type: none">• Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA• Fondo Interno SARA PREVIFUTURO	<p>2% trattenuto dal rendimento annuo</p> <ul style="list-style-type: none">• comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO: la commissione di gestione è pari al 2% del patrimonio gestito e vengono determinate pro-rata ad ogni valorizzazione• comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE: la commissione di gestione:<ul style="list-style-type: none">• è pari al 2% del patrimonio gestito e vengono determinate pro-rata ad ogni valorizzazione

- di *overperformance* è pari ad un valore massimo del 10% della maggiore *performance* rispetto al *benchmark* da inizio anno, calcolata e prelevata annualmente

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):

• anticipazione	in cifra fissa: pari a Euro 25
• rendita integrativa temporanea (RITA)	non prevista
• riscatto	in cifra fissa: pari a Euro 25
• trasferimento da altra forma pensionistica complementare	non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita
• trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	in cifra fissa: pari a Euro 25 da prelevare alla posizione trasferita al momento dell'operazione
• trasferimento in caso di perdita dei requisiti	non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita
• variazione dei periodi temporali e/o ripartizione dei contributi nell'ambito delle strategie di prodotto	in cifra fissa: pari a Euro 25
• variazione della strategia di allocazione	in cifra fissa: pari a Euro 25


⁽¹⁾ oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del PIP.


L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità della Gestione Separata e del Fondo Interno di **Sara Multistrategy PIP**, è riportato l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) della stessa, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a:

- un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500
- un'ipotesi di tasso di rendimento annuo del 4%
- diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare: 2, 5, 10 e 35 anni.


L'ISC viene calcolato da tutti i Fondi Pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

 Per saperne di più, consulta il riquadro "L'indicatore sintetico dei costi" della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).

 **AVVERTENZA:** È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza la Gestione Separata e il Fondo Interno. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da Euro 100.000 a Euro 82.000).

Indicatore sintetico dei costi

Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo		anni di permanenza			
		2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestione Separata	FUTURO&PREVIDENZA	4,57%	3,13%	2,58%	2,16%
Fondo Interno Assicurativo SARA PREVIFUTURO	comparto OBBLIGAZ. EUROPEO	4,79%	3,28%	2,70%	2,25%
	comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE	4,79%	3,28%	2,70%	2,25%

 **AVVERTENZA:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità della Gestione Separata, nel grafico seguente l'ISC della Gestione Separata di **Sara Multistrategy PIP** è confrontato con l'ISC medio delle Gestioni Separate e dei Fondi Interni offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato.

I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.


Nel grafico che segue abbiamo:

- l'onerosità di **Sara Multistrategy PIP**, evidenziata con un cerchio bianco
- il quadrato nero indica i valori medi dei fondi pensione negoziali (FPN)
- il quadrato bianco indica i valori medi dei fondi pensione aperti (FPA)
- il quadrato grigio indica i valori medi dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento (barra grigio chiaro).

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di Sara Multistrategy PIP rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



 la COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di gestione della rendita pari all'**1,25%**.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari all'**1%**.

 per saperne di più, consulta la sezione dedicata alle rendite nelle **Condizioni di Assicurazione**, disponibile sul sito web (www.sara.it).

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it



www.sara.it

Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

Parte II “Le informazioni integrative”

Sara Vita Spa (di seguito, Sara Vita) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda “Le opzioni di investimento” (in vigore dal 20/03/2024)

Che cosa si investe

Il finanziamento avviene mediante il versamento dei tuoi contributi.

Se sei un lavoratore dipendente il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione.

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare solo il TFR.

Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi aggiuntivi** rispetto a quello che hai previsto.

Dove e come si investe

Le somme versate nella Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA** e nei comparti del Fondo Interno **SARA PREVIFUTURO: COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO** e **COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE**, sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per ciascun comparto.

Gli investimenti producono nel tempo **un rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse di **Sara Multistrategy PIP** sono gestite direttamente da Sara Assicurazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa.

I rendimenti e i rischi dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**.

Il termine ‘rischio’ è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di una garanzia il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Se scegli la Gestione Separata, che presenta una garanzia di rendimento minimo, il rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Tieni presente tuttavia che anche le Gestioni Separate ed i Fondi Interni Assicurativi più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I Fondi Interni Assicurativi più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del comparto

Sara Multistrategy PIP ti offre la possibilità di scegliere tra **3 comparti**, le cui caratteristiche sono qui descritte.

Sara Multistrategy PIP ti consente anche di ripartire i tuoi contributi e/o quanto hai accumulato tra più comparti.

Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento
- il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento
- i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**: i comparti applicano infatti commissioni di gestione differenziate.

Sono previste tre strategie: Constant Mix Strategy, Time Diversification Strategy e Life Strategy.

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (**riallocazione**).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a **12 mesi**.

La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale.

È importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

Glossario dei termini tecnici o stranieri

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato, comparabile - in termini di composizione e di rischiosità - agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Duration: indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei relativi pagamenti. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse

Mercati regolamentati: sono i mercati iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dell'art. 67, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i Paesi industrializzati e i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org

Obbligazione Corporate: titolo di debito emesso da una società privata come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato

Rating: indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria; l'indicatore esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA, rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto *investment grade*) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's)

SDD (addebito diretto SEPA): autorizzazione concessa alla Compagnia dall'Aderente per addebitare i contributi sul proprio conto corrente

Turnover (tasso di rotazione del portafoglio): indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata, dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari e il patrimonio netto medio

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- il **Documento sulla politica di investimento**
- i **Rendiconti della Gestione Separata e dei comparti del Fondo Interno** (e le relative relazioni)
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web (www.sara.it).

È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.


I comparti. Caratteristiche

FUTURO&PREVIDENZA


- **Categoria del comparto:** garantito
- **Finalità della gestione:** la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio o è ormai prossimo alla pensione



AVVERTENZA: Le caratteristiche della garanzia offerta possono variare nel tempo. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, la Società comunicherà agli Aderenti interessati gli effetti conseguenti.

- **Orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento)
 - **Politica di investimento:**
 - **Sostenibilità:** la Gestione Separata adotta una politica di investimento che non promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili
-  *Consulta l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' per approfondire tali aspetti.*
- **Politica di gestione:** strettamente connessa alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività presenti in portafoglio vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività
 - **Strumenti finanziari:** titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati e in quote di OICR
 - **Categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
 - **Aree geografiche di investimento:** investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE
 - **Benchmark:** Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato (da utilizzare come benchmark solo in termini di comparazione).

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

- **Categoria del comparto:** obbligazionario puro
 - **Finalità della gestione:** la gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio termine e si rivolge pertanto a Aderenti con una media propensione al rischio
 - **Garanzia:** assente
 - **Orizzonte temporale:** medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento)
 - **Politica di investimento:**
 - **Sostenibilità:** il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO del Fondo Interno adotta una politica di investimento che non promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
-  *Consulta l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' per approfondire tali aspetti.*
- **Politica di gestione:** la gestione viene attuata prevalentemente mediante investimenti diretti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario

denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, e in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

È prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite, fino a un massimo del 20% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade). Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente ed è caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

È inoltre facoltà della Compagnia utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente

- **Strumenti finanziari:** titoli obbligazionari e OICR
- **Categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti sovrani e societari
- **Aree geografiche di investimento:** investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE
- **Benchmark:** JP Morgan EMU.

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

- **Categoria del comparto:** azionario
- **Finalità della gestione:** la gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo periodo e si rivolge pertanto a Aderenti con propensione al rischio molto alta
- **Garanzia:** assente
- **Orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (superiore a 10 anni dal pensionamento)
- **Politica di investimento:**
 - **Sostenibilità:** il comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE del Fondo Interno adotta una politica di investimento che non promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili



Consulta l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' per approfondire tali aspetti.

- **Politica di gestione:** la gestione viene attuata prevalentemente attraverso un'allocatione in strumenti finanziari diversificati, in prevalenza rappresentativi di capitale di rischio quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di tipo azionario, con investimenti nei principali mercati finanziari mondiali. È prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade)
- **Strumenti finanziari:** titoli azionari, titoli obbligazionari e OICR
- **Categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- **Aree geografiche di investimento:** il comparto non prevede una composizione geografica settoriale e valutaria predefinita, ma privilegerà emittenti dei paesi componenti il benchmark
- **Benchmark:** MSCI World Euro.

I comparti - Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo. Andamento passato

FUTURO&PREVIDENZA

Data di avvio dell'operatività di FUTURO&PREVIDENZA:	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2023	96.279.338,03 (in Euro)

Informazioni sulla gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dall'Impresa Sara Vita.

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti al fine di offrire all' Aderente la garanzia della restituzione dei contributi netti versati, misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%, nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: anticipazione, riscatto, trasferimento
- decesso dell'Aderente
- al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

Il periodo di osservazione è annuale ed è riferito ai 12 mesi che vanno dal 1° ottobre al 30 settembre.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi

finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

La Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE per un valore non inferiore al 50% del valore di carico del portafoglio e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti, anche diversi dall'area Euro, per un valore non superiore al 20% del valore di carico del portafoglio. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).

L'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra gli investimenti della Gestione Separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione Separata, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La politica di investimento dell'Impresa mira a mantenere un basso livello di rischiosità del portafoglio e a perseguire la stabilità di *performance* positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando in ogni caso a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire moderati extra-rendimenti, utilizzando le consuete tecniche di misurazione e gestione dei rischi di investimento.

Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2023**.

Tav. 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Categorie di attività	100%
Titoli di Stato	55,73%
Obbligazioni ordinarie	23,31%
Titoli azionari quotati in euro	0,87%
OICR	13,11%
Liquidità e depositi a termine	6,98%

Tav. 2 - Investimenti per area geografica

Titoli di debito	76,04%	Quote di OICR	13,11%	Titoli di capitale	0,87%
Italia	71,04%	Italia	0,98 %	Italia	0,38%
Altri Paesi dell'Area euro	5,46%	Altri Paesi dell'Area euro	4,26%	Altri Paesi dell'Area euro	0,49%
Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-
Area globale	2,54%	Area Globale	7,87%	Area Globale	-

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	6,98%
Duration media	5,8 anni
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(*)	0,41

^(*) a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.


Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati della Gestione Separata in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento della Gestione Separata risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 - Rendimenti netti annui (valori percentuali)



anni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
comparto					2,31%	2,68%	1,93%	1,82%	1,79%	2,17%
benchmark	3,20%	2,81%	3,44%	3,82%	3,97%	3,15%	2,98%	4,35%	4,13%	2,98%

anni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
comparto	1,65%	1,29%	0,77%	0,61%	0,04%	0,66%	1,13%	1,19%	0,55%	0,85%
benchmark	1,84%	1,01%	0,77%	1,09%	1,86%	0,76%	0,76%	0,31%	1,40%	3,52%

benchmark: tasso di rendimento medio dei titoli di Stato

 **AVVERTENZA:** I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

	anni	2021	2022	2023
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti		2,00%	2,00%	2,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio		0,03%	0,03%	0,02%
TOTALE PARZIALE		2,03%	2,03%	2,02%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti		0,81%	0,43%	0,15%
TOTALE GENERALE		2,84%	2,46%	2,17%

 **AVVERTENZA:** Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

Data di avvio dell'operatività di COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO:	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2023	3.095.207,52 (in Euro)

Informazioni sulla gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dalla Società Sara Vita.

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita Spa. Non sono previste deleghe di gestione.

La valuta di denominazione è l'Euro.

L'Impresa è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento. Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti: analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise. La gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio termine e si rivolge pertanto a Aderenti con una media propensione al rischio.

La gestione viene attuata prevalentemente mediante investimenti diretti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, e in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

È prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite, fino a un massimo del 20% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate.

Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade). Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente ed è caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

È inoltre facoltà dell'Impresa utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2023**.

Tav. 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario

Titoli di Stato	46,01%
● Emittenti Governativi	43,24%
● Sovranazionali	2,77%
Titoli Corporate (tutti quotati)	9,30%
OICR	44,69%
Azionario	-
Equity	-
OICR	-

Tav. 2 - Investimenti per area geografica

Titoli di debito	55,31%	Quote di OICR	44,69%	Titoli di capitale	-
Italia	6,81%	Italia	-	Italia	-
Altri Paesi dell'Area euro	48,50%	Altri Paesi dell'Area euro	44,69%	Altri Paesi dell'Area euro	-
Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-
Area globale	-	Area Globale	-	Area Globale	-

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	2,32%
Duration media	6,5 anni
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(*)	1,58

^(*) a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.


Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 - Rendimenti netti annui (valori percentuali)



anni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
comparto					2,91%	5,5%	-1,98%	-4,17%	9,68%	0,66%
benchmark	6,89%	4,70%	-0,23%	1,58%	8,34%	3,84%	1,04%	1,58%	10,16%	2,12%

anni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
comparto	9,13%	-0,52%	1,16%	-1,55%	-1,97%	3,68%	2,90%	-3,95%	-18,70%	5,92%
benchmark	11,97%	1,49%	2,72%	0,36%	0,86%	5,99%	4,41%	-3,54%	-15,33%	6,04%

benchmark: Jp Morgan EMU



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

anni	2021	2022	2023
Oneri di gestione finanziaria			
di cui commissioni di gestione finanziaria	2,00%	2,00%	2,00%
di cui commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,13%	0,15%	0,18%

TOTALE PARZIALE	2,13%	2,15%	2,18%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,25%	2,21%	1,62%
TOTALE GENERALE	2,38%	4,36%	3,80%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

Data di avvio dell'operatività di COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE :	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2023	5.514.444,09 (in Euro)

Informazioni sulla gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dall'Impresa Sara Vita.

La gestione è improntata alla crescita del patrimonio nel medio-lungo periodo e si rivolge pertanto a Aderenti con propensione al rischio molto alta.

La gestione viene attuata in prevalenza (per almeno il 70%) tramite rappresentanti di capitale di rischio quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di tipo azionario, con investimenti nei principali mercati finanziari mondiali. Il comparto non prevede una composizione geografica settoriale e valutaria predefinita, ma privilegerà emittenti dei paesi componenti il benchmark MSCI World Euro. È prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti.

Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade). Gli strumenti finanziari oggetto d'investimento potranno essere quotati e non nei mercati regolamentati, in base alle normative vigenti; l'investimento in strumenti non quotati sarà pari al massimo al 10% del patrimonio. È inoltre facoltà dell'Impresa utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra gli investimenti non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali. Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2023**.

Tav. 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario	
Titoli di Stato	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Emittenti Governativi ● Sovranazionali 	-
Titoli Corporate (tutti quotati e <i>investment grade</i>)	-
OICR	-
Azionario	100%
Equity	28,63%
OICR	71,37%

Tav. 2 - Investimenti per area geografica

Titoli di debito		Quote di OICR		Titoli di capitale	
-	-	71,37%	-	28,63%	-
Italia	-	Italia	-	Italia	9,09%
Altri Paesi dell'Area euro	-	Altri Paesi dell'Area euro	9,27%	Altri Paesi dell'Area euro	1,11%
Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-
Area globale	-	Area Globale	62,10%	Area Globale	18,43%

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	2,11%
Duration media	-
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	17,9%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(*)	2,09


^(*) a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 - Rendimenti netti annui (valori percentuali)

anni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
comparto					-24,63%	14,97%	6,19%	-2,39%	9,91%	17,00%
benchmark	4,19%	21,32%	4,90%	-3,03%	-34,78%	20,49%	15,27%	-4,03%	10,19%	16,68%

anni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
comparto	15,32%	6,87%	6,99%	4,02%	-9,06%	21,22%	5,69%	33,10%	-17,75%	14,97%
benchmark	15,23%	6,67%	6,78%	4,40%	-5,92%	21,99%	3,71%	23,41%	-11,23%	14,11%

benchmark: MSCI World Eur



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

	anni	2021	2022	2023
Oneri di gestione finanziaria				
di cui commissioni di gestione finanziaria		2,00%	2,00%	2,00%
di cui commissioni di <i>overperformance</i>		1,03%	-	0,11%
Altri oneri gravanti sul patrimonio		0,07%	0,20%	0,17%
TOTALE PARZIALE		3,10%	2,20%	2,28%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti		0,25%	2,21%	1,62%
TOTALE GENERALE		3,35%	4,41%	3,90%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it



www.sara.it

Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

Parte II “Le informazioni integrative”

Sara Vita Spa (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda “Le informazioni sui soggetti coinvolti” (in vigore dal 20/03/2024)

Il soggetto istitutore

Sara Vita è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma. L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita e riassicurazioni vita con DMICA n. 16724 del 20/06/86.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV e V di cui all'art.2, comma 1 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

L'Impresa fa parte del Gruppo Sara, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

È soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

Il capitale sottoscritto è di Euro 76.000.000 ed è interamente versato.

Il **Consiglio di Amministrazione**, in carica per il triennio 2022/2024, è così composto:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita
RE Prof. Piergiorgio	Torino 25/06/1947	Presidente
FUSCO Dr.ssa Giuseppina	Roma 02/10/1945	Vice Presidente
ALESSI Avv. Carlo	Caltanissetta 28/04/1959	Amministratore
CARLEO Prof.ssa Alessandra	Napoli 13/03/1966	Amministratore
COCCONCELLI Dr. Alessandro	Parma 02/09/1946	Amministratore
GELPI Avv. Enrico	Como 03/11/1954	Amministratore
ROSA Dr.ssa Alessandra	Cosenza 30/07/1961	Amministratore
STICCHI DAMIANI Ing. Angelo	Sternatia (LE) 17/07/1945	Amministratore
TOSTI Dr. Alberto	Perugia 11/08/1962	Amministratore

Il Collegio dei sindaci, in carica per il triennio 2022/2024, è così composto:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita
DEL BUE Dr. Guido	Roma 03/11/1956	Presidente
SASSOROSSO Dr.ssa Deborah	Pisa 22/04/1967	Sindaco effettivo
ROCCO Prof, Francesco	Roma 11/02/1963	Sindaco effettivo
ZIBETTI Dr. Mario	Torino 03/10/1939	Sindaco supplente
FERRERO D.ssa Chiara Francesca	Ceva (CN) 22/10/1981	Sindaco supplente

Il Responsabile

Il Responsabile di **Sara Multistrategy PIP** è **Attilio Cupido**, nato a Francavilla al Mare il 10/05/1965. L'incarico decorre dal 30 maggio 2020 e ha durata triennale; è stato rinnovato, nell'aprile 2023, per un ulteriore triennio.

I gestori delle risorse

Le risorse sia della Gestione Separata che del Fondo sono gestite da **Sara Assicurazioni Spa**.

L'erogazione della rendita

L'erogazione della pensione è effettuata direttamente da Sara Vita.

La revisione legale dei conti

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la **KPMG S.p.A.** Via Curtatone, 3 - 00185 Roma.

La raccolta delle adesioni

Sara Multistrategy PIP è chiuso alle nuove adesioni, in ogni caso la gestione è curata dalla sua Agenzia di direzione e dagli Agenti di Sara Vita Spa, appositamente autorizzati.



Nota Informativa (depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

Appendice

“Informativa sulla sostenibilità”

Sara Vita Spa è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Relativamente alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - di seguito “prodotto finanziario” - si dichiara che:

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità su tematiche ambientali, sociali e di *governance* nei processi decisionali relativi agli investimenti al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli *stakeholder*, l'ambiente e la società



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì Il Gruppo ha posto particolare attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità, dalla quale non emergono impatti rilevanti sul rendimento dei prodotti finanziari.
In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, il gruppo Sara provvede a calcolare annualmente almeno i PAI su emittenti corporate, governativi e investimenti immobiliari individuati come obbligatori dalla normativa di riferimento.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

L'investimento Sostenibile e Responsabile (SRI - Sustainable and Responsible Investment) mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. A tal fine il Gruppo si pone l'obiettivo di coniugare redditività, giustizia sociale e protezione dell'ambiente in un'ottica di sviluppo del business e creazione di valore nel lungo periodo. Tuttavia i comparti d'investimento non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili secondo quanto previsto dagli art.8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.



Nota Informativa (depositata presso la COVIP il 20/03/2024)

Appendice

“Informativa sulla sostenibilità”

Sara Vita Spa è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Relativamente al Fondo Interno SARA PREVIFUTURO^(*) - di seguito “prodotto finanziario” - si dichiara che:

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità su tematiche ambientali, sociali e di *governance* nei processi decisionali relativi agli investimenti al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli *stakeholder*, l'ambiente e la società



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì Il Gruppo ha posto particolare attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità, dalla quale non emergono impatti rilevanti sul rendimento dei prodotti finanziari.
In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, il gruppo Sara provvede a calcolare annualmente almeno i PAI su emittenti corporate, governativi e investimenti immobiliari individuati come obbligatori dalla normativa di riferimento.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

L'investimento Sostenibile e Responsabile (SRI - Sustainable and Responsible Investment) mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. A tal fine il Gruppo si pone l'obiettivo di coniugare redditività, giustizia sociale e protezione dell'ambiente in un'ottica di sviluppo del business e creazione di valore nel lungo periodo. Tuttavia i comparti d'investimento non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno come obiettivo investimenti sostenibili secondo quanto previsto dagli art.8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.


^(*) il Fondo Interno SARA PREVIFUTURO è composto dai comparti OBBLIGAZIONARIO EUROPEO e AZIONARIO INTERNAZIONALE

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

pagina bianca



Indice del Regolamento

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art.4 - Regime del PIP
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazione pensionistica
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni

Parte IV) Profili organizzativi

- Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.15 - Responsabile
- Art.16 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

- Art.17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art.18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari
- Art.19 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art.20 - Modifiche al Regolamento
- Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.22 - Operazioni di fusione
- Art.23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

REGOLAMENTO

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

Art.1 - Denominazione

- 1) “**Sara Multistrategy PIP, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modifiche e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell’attività, sede e recapiti

- 1) Il PIP è stato istituito dall’Impresa di Assicurazione Sara Life Spa e con provvedimento del 24/10/2007 la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP
- 2) L’Impresa di Assicurazione Sara Vita Spa, di seguito definita “Impresa”, esercita l’attività relativa al PIP con effetto dal 31/12/2008
- 3) Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
- 4) L’attività relativa al PIP è svolta in Roma, presso la sede dell’Impresa
- 5) L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Impresa è saravita@sara.telecompost.it.

Art.3 - Scopo

- 1) Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
A tal fine l’Impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art.4 - Regime della forma pensionistica

- 1) Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

- 1) L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale
- 2) Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di 1 anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art.6 - Scelte di investimento

- 1) Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati dall’art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista dall’art. 2 del citato decreto
- 2) I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo Art.9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni
- 3) La rivalutazione della posizione individuale è collegata alla Gestione Separata e al valore delle quote di un Fondo Interno Assicurativo (distinto in due comparti) detenuti dall’Impresa
- 4) L’investimento delle risorse della Gestione Separata e del Fondo Interno è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art.6 comma 5 *bis* lettera c) del Decreto e dalle Condizioni di Assicurazione, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli Aderenti
- 5) La politica d’investimento relativa alla Gestione Separata e al Fondo Interno, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione, è descritta nella Nota Informativa. La Nota Informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite dall’impresa
- 6) L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la Gestione Separata o il Fondo Interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente.

Art.7 - Spese

- 1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa sono a carico dell'Impresa
- 2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** *una tantum* all'emissione della polizza
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** spesa in valore percentuale sui singoli versamenti
 - b.2) **indirettamente a carico dell'Aderente:**
 - **con riferimento ai contratti di Ramo I:** come prelievo sul rendimento dalla Gestione Separata
 - **con riferimento ai contratti di Ramo III:** come commissione di gestione che incide in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno Assicurativo
 - c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali:** dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'Impresa:
 - c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.12 del presente Regolamento
 - c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.12 del presente Regolamento
 - c.3) in caso di anticipazione ai sensi dell'Art.13 del presente Regolamento
 - c.4) in caso di modifica percentuali di allocazione della posizione individuale maturata tra la Gestione Interna e il Fondo Interno Assicurativo
 - c.5) in caso di riallocazione della posizione individuale maturata tra la Gestione Interna e il Fondo Interno Assicurativo
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'Art.11 del Regolamento
 - e) **spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi**

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni

- 3) Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'Impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati
- 4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell'Impresa
- 5) Le Condizioni di Assicurazione non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

Parte III) Contribuzione e prestazioni

Art.8 - Contribuzione

- 1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente
- 2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi di contribuire al PIP
- 3) L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4) È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento
- 5) La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art.8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni)
- 6) L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

- 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni

- 2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'Art.7 comma 2 lettera a.1) e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione, a copertura della prestazione accessoria
- 3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata riconosciuto all'Aderente e in base al rendimento del Fondo Interno Assicurativo nella quale risulta investita
- 4) Il rendimento della Gestione Separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'Impresa ai sensi dell'Art. 7. Il calcolo del rendimento della Gestione Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo
- 5) Il rendimento del Fondo Interno Assicurativo è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del Fondo Interno Assicurativo le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo
- 6) Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Separata il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, di cui agli Artt. 10, 12 e 13, l'Impresa riconosce il rendimento così calcolato - ultimo rendimento annuo certificato alla data dell'esercizio delle prerogative individuali - per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione
- 7) Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel Fondo Interno Assicurativo, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel Regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, di cui agli artt. 10, 12 e 13, l'Impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il valore risultante alla prima data di valorizzazione utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni
- 8) Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente
- 9) Nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art.10 - Prestazione pensionistica

- 1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art.8 comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche
- 2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- 3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale
- 4) L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- 5) L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- 6) La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'Aderente, nel comparto più prudente individuato dal PIP e indicato nella Nota informativa. L'Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza
- 7) Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue
- 8) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi Artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica
- 9) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale

- 10) L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale maturata
- 11) L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale
- 12) Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
- 13) L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.12 commi 6 e 7.

Art.11 - Erogazione della rendita

- 1) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale:
- 2) L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - **una rendita vitalizia reversibile:** detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** detta rendita è corrisposta in modo certo per i primi 5 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** detta rendita è corrisposta in modo certo per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
- 3) I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi
- 4) Le simulazioni relative alla rendita che viene erogata sono effettuate dall'Impresa facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di conversione, a quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1) L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al PIP
- 2) L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale, ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, o riscattare fino all'intera posizione individuale, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione
- 3) Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'Impresa informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d)
- 4) In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti,

la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

- 5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione
- 6) L'Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione individuale con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica
- 7) Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art.13 - Anticipazioni

- 1) L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze
- 2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento
- 3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate
- 4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale
- 5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento
- 6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
- 7) L'Impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Parte IV) Profili organizzativi

Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, di seguito definito "patrimonio del PIP", costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di altri PIP istituiti dall'Impresa, patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi dell'Impresa
- 2) Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa
- 3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS
- 4) L'Impresa è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art.15 - Responsabile

- 1) L'Impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'Art.5 comma 2 del Decreto
- 2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art.16 - Conflitti di interesse

- 1) La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

Art.17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

- 1) L'adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2) L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'Impresa
- 3) Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato
- 4) L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e del relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni di Assicurazione, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.21 del presente Regolamento
- 5) La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa
- 6) L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a **Sara Vita Spa** - Via Po 20, 00198 Roma - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

In caso di adesione mediante sito *web*, l'Impresa deve acquisire il consenso espresso dell'Aderente all'utilizzo di tale strumento. L'Aderente ha il diritto di recedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'Aderente invia una comunicazione scritta all'Impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'Impresa rende previamente noti all'Aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso

- 7) L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione
- 8) Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art.18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari

- 1) L'Impresa mette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* dell'Impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni
- 2) L'Impresa fornisce agli Aderenti e ai Beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art.19 - Comunicazioni e reclami

- 1) L'Impresa definisce le modalità con le quali gli Aderenti e i Beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

Parte VI) Norme finali

Art.20 - Modifiche al Regolamento

- 1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP
- 2) L'Impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.21.

Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni dall'adesione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l'Impresa

- 2) L'Impresa comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti
- 3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.22 - Operazioni di fusione

- 1) Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima Impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 21 e con le modalità ivi previste.

Art.23 - Rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1) La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'Impresa di Assicurazione che esercita l'attività del PIP (di seguito "Impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente
- 2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile
- 3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'Impresa
- 4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente
- 2) L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'Impresa, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano
 - b) l'incarico di amministratore dell'Impresa.

Art. 3 - Decadenza

- 1) La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1) La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico; viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa o di società controllanti o controllate
- 2) Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'Impresa

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'Impresa, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta
- 2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. L'Impresa garantisce all'Aderente l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo
- 3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'Impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1) Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP
- 2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo avvenga nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal regolamento
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'Impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'Impresa
 - ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'Impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la

- separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività
- c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti e dei Beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti e dei Beneficiari indicate nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e ai Beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale
- 3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'Impresa per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti e ai Beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per la prestazione accessoria prevista dal Regolamento del PIP
- 4) Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

- 1) Il Responsabile:
- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

- 1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2) Egli risponde verso l'Impresa e verso i singoli Aderenti e i Beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3) All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

sara vita

Società del Gruppo Sara

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni di Assicurazione

Modello L367C edizione 03/13



Premessa

Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni costituisce un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre n. 252 (di seguito chiamato Decreto). Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di cui la premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale
- da quanto indicato nel documento di polizza ed eventuali appendici
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto

La decorrenza del contratto è indicata nel documento di polizza e coincide con la data di versamento del premio di perfezionamento. La durata del contratto si articola su due periodi:

- un primo periodo (definito **fase di accumulo**) in cui vengono corrisposti i premi, compreso tra la data di decorrenza, indicata in polizza, e la data di accesso alla prestazione pensionistica così come definito dal Decreto
- un secondo periodo (definito **fase di erogazione della rendita**) in cui verrà corrisposta la rendita vitalizia, nella modalità prescelta dall'Aderente, in caso di vita dell'Aderente stesso.

Art. 2 - Determinazione del montante delle prestazioni maturate

Durante la fase di accumulo, il premio potrà essere impiegato nella Gestione Separata denominata "Orizzonti 2007" (di seguito Gestione Separata) e/o in uno o più comparti previsti dal Fondo Interno denominato "Multistrategy 2007" (di seguito Fondo Interno) e darà luogo al capitale costitutivo della rendita.

A fronte del premio versato nella Gestione Separata, il **premio investito** si ottiene detraendo dallo stesso la spesa di adesione e i caricamenti e l'Impresa garantisce un capitale assicurato iniziale (di seguito **capitale assicurato**) di importo iniziale pari al premio investito. Il capitale assicurato è annualmente soggetto a rivalutazione sulla base del rendimento della Gestione Separata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui all'Allegato 2.

La somma del capitale assicurato e delle rivalutazioni accreditate, costituiscono il **capitale rivalutato**.

A fronte del premio versato nel Fondo Interno, il **premio investito** si ottiene detraendo dallo stesso la spesa di adesione, i caricamenti ed il costo della garanzia caso morte e viene destinato in uno o più comparti del Fondo Interno. Il capitale derivante da tale versamento (di seguito **capitale variabile**) è espresso in quote e si determina dividendo la parte di premio investito destinato a ciascun comparto per il valore unitario della quota dello stesso comparto, rilevato il giorno di riferimento utile per l'operazione di versamento del premio (Art. 10). Il valore del capitale variabile è legato all'andamento del valore delle quote di ciascun comparto in cui il premio è stato destinato.

Nell'Allegato 4 è riportato il regolamento del Fondo Interno.

La somma del capitale rivalutato della Gestione Separata e del controvalore del capitale variabile del Fondo Interno determina l'importo della prestazione maturata sul contratto (di seguito chiamato montante delle prestazioni maturate).

Art. 3 - Prestazioni assicurative

Il diritto al montante delle prestazioni maturate si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per i soggetti non titolari di reddito da lavoro o di impresa, si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Art. 4 - Calcolo della prestazione pensionistica in fase di erogazione

La rendita vitalizia annua liquidabile alla data di maturazione del diritto da parte dell'Aderente, si ottiene moltiplicando il "montante delle prestazioni maturate" per il coefficiente di conversione riportato nell'Allegato 5 in base all'età raggiunta dall'Aderente alla data di maturazione del diritto e alla rateazione della rendita prescelta. La rendita viene erogata in via posticipata, al netto delle ritenute iscali previste dalla legge e delle spese di erogazione, e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di rivalutazione della rendita, di cui all'Allegato 6 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 5 - Opzioni

All'Aderente è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita in forma vitalizia, una delle

seguenti modalità:

a) Capitale in contanti

La liquidazione potrà avvenire nei limiti e alle condizioni previsti dal Decreto.

b) Rendita vitalizia reversibile

Il montante delle prestazioni maturate potrà essere convertito in una rendita vitalizia rivalutabile reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

c) Rendita certa e poi vitalizia

Il montante delle prestazioni maturate potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di scadenza. L'Impresa comunicherà l'importo liquidabile a seguito dell'opzione esercitata e le condizioni di corresponsione della prestazione spettante.

Art. 6 - Prosecuzione volontaria

È facoltà dell'Aderente differire la prestazione pensionistica ad una data successiva alla data di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza, secondo i limiti fissati dal Decreto e alle stesse condizioni assicurative vigenti al momento del differimento.

Art. 7 - Riscatto e anticipazione

Prima della data di scadenza, ed esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto, il contratto è riscattabile.

Il valore di riscatto totale sarà uguale alla somma tra le seguenti due componenti:

- capitale assicurato: quale risulta rivalutato alla data di richiesta del riscatto;
- capitale variabile del Fondo Interno: valutato al giorno di riferimento utile per l'operazione di riscatto (Art.10).

Dal valore di riscatto totale sarà detratto un importo di Euro 25 a titolo di commissioni. L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Nei casi previsti dal Decreto, l'Aderente può chiedere il riscatto parziale oppure un'anticipazione; i relativi importi saranno determinati con gli stessi criteri e le stesse modalità di cui sopra, e la polizza rimarrà in vigore per i valori contrattuali residui che l'Impresa indicherà nell'atto di liquidazione.

Dal valore del riscatto parziale o dell'anticipazione sarà detratto un importo di Euro 25 a titolo di commissioni.

Art. 8 - Prestazione in caso di morte

In caso di morte dell'Aderente durante la fase di accumulo, il contratto si risolve e l'Impresa è tenuta a corrispondere agli aventi diritto un importo pari:

- al "capitale rivalutato", quale risulta alla data di decesso, per i premi che sono stati destinati alla Gestione Separata, con il minimo pari all'importo ottenuto rivalutando annualmente dell'1,5% i contributi netti versati;
- al "capitale variabile" valutato al giorno di riferimento utile per sinistro (Art.10) maggiorato dell'1%, per i premi che sono stati destinati al Fondo Interno. La maggiorazione sarà riconosciuta qualora alla morte dell'Aderente siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 9 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- l'Impresa abbia rilasciato all'Aderente il documento di polizza, ovvero, se anteriore
- sia stato corrisposto integralmente il premio di perfezionamento. L'entrata in vigore del contratto coincide, a condizione che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento, con la data di conclusione dello stesso; qualora sul documento di polizza sia indicato un giorno di decorrenza successivo al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Aderente tra la sottoscrizione del modulo di adesione e la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, dietro restituzione del modulo di adesione unito al certificato di morte, restituirà il premio eventualmente versato.

Art. 10 - Giorno di valorizzazione - giorno di riferimento utile

Il **giorno di valorizzazione**, ovvero il giorno in cui viene effettuato il calcolo del valore complessivo netto di ciascun comparto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo stesso, è il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese. Se i giorni 10 e 20 risultassero festivi, il giorno di valorizzazione sarà il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il **giorno di riferimento**, ovvero il giorno che viene utilizzato per individuare il valore della quota, ove non specificato nei singoli articoli, è indicato nella successiva tabella in riferimento alla data e al tipo di movimento:

Data movimento	Giorno di riferimento
dall' 1 al 10 del mese	il giorno 20 del mese
dall' 11 al 20 del mese	l'ultimo giorno lavorativo del mese
dall' 21 all'ultimo giorno lavorativo del mese	il giorno 10 del mese successivo

Il tipo di movimento consiste nel:

- versamento del premio: per i versamenti di premi di qualsiasi tipo farà fede la data di accredito all'Impresa
- richiesta: nei casi di recesso, riscatto, sinistro e trasferimento ad altra forma.

Per richiesta si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta dell'Aderente o del Beneficiario perviene all'Impresa completa di tutta la documentazione eventualmente prevista per lo specifico tipo di richiesta.

Per il ribilanciamento automatico degli asset prevista per la strategia Constant Mix, il giorno di riferimento coincide con il giorno 10 dei mesi di giugno e dicembre.

L'operazione di ribilanciamento automatico non sarà effettuata per le posizioni accese per la prima volta nei mesi immediatamente antecedenti la data di ribilanciamento automatico degli assets (maggio e novembre).

Art. 11 - Premi

Il contratto prevede i seguenti tipi di premio:

- **Premio di perfezionamento**, premio da versare alla stipula della polizza.
- **Premi ricorrenti**, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della polizza da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto; su richiesta dell'Aderente, detto premio potrà essere corrisposto anche con cadenza semestrale, trimestrale e mensile.
- **Premi integrativi**, corrispondenti a quelli versati dall'Aderente dopo il pagamento del premio ricorrente ovvero in periodi diversi dalla ricorrenza annuale del contratto.
- **Premi da trasferimento**, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.
- **Premi da reintegro**, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

L'Aderente potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente, sospendere e riprenderne il versamento.

In caso di versamento integrativo successivo al premio ricorrente, l'importo del premio destinato ad uno o più comparti del Fondo Interno sarà diviso per il valore unitario delle quote del comparto di investimento prescelto calcolato al giorno di riferimento utile per il versamento del premio (Art.10). A seguito del pagamento del premio l'Impresa comunicherà l'ammontare del capitale assicurato e/o il numero delle quote corrispondenti all'ammontare del premio versato.

Art. 12 - Programma di allocazione strategica

Ai fini dell'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento della forma pensionistica, l'Aderente ha la possibilità di aderire a dei piani di allocazione scegliendo tra tre strategie di asset allocation la ripartizione dei premi da versare (e ove previsto anche dell'accantonato con i premi già versati) sia tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, sia tra i comparti del Fondo stesso. Qualora la nuova percentuale di ripartizione attribuita alla Gestione Separata risulti inferiore alla precedente, in fase di riallocazione si manterranno ferme le attività della Gestione Separata, mentre le attività dei comparti del Fondo Interno saranno riallocate riproporzionando le stesse in base alle nuove percentuali. L'Aderente potrà cambiare la strategia prescelta ad ogni ricorrenza annuale di contratto

con richiesta da formulare almeno 60 giorni prima della ricorrenza stessa. In tal caso alla ricorrenza annuale di contratto immediatamente successiva alla richiesta, il patrimonio accumulato sarà riallocato secondo il nuovo criterio di ripartizione dei premi.

Le strategie da scegliere sono:

1. Constant Mix Strategy

L'Aderente sceglie, alla sottoscrizione del contratto, la ripartizione percentuale dei premi da versare tra i comparti del Fondo Interno e la Gestione Separata.

Il patrimonio accumulato con i versamenti precedenti viene periodicamente ribilanciato sulla base delle performance realizzate da ciascun comparto e dalla Gestione Separata al fine di riallinearlo all'asset allocation inizialmente prescelta dall'Aderente.

Detta operazione di ribilanciamento verrà effettuata due volte l'anno (giugno-dicembre) e verrà effettuata in base al valore unitario delle quote rilevato il giorno 10 dei mesi di giugno e dicembre.

Per quanto riguarda la Gestione Separata non sono però previsti disinvestimenti di quanto accumulato nella stessa Gestione.

Pertanto, qualora la nuova percentuale di ripartizione attribuita alla Gestione Separata dovesse risultare inferiore alla precedente, in fase di ribilanciamento si manterranno ferme le attività della stessa Gestione Separata, mentre le quote dei comparti del Fondo Interno saranno riallocate in funzione delle performances realizzate.

L'Aderente ha la facoltà di modificare le percentuali di ripartizione dei premi previsti dal piano programmato dei versamenti; tale modifica deve essere comunicata all'Impresa almeno 60 giorni antecedenti la data di ricorrenza annuale di contratto, e avrà efficacia dal primo versamento di premio immediatamente successivo alla richiesta. In tal caso il patrimonio accumulato sarà riallocato in funzione della nuova ripartizione in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

2. Time Diversification Strategy

L'Aderente sceglie, alla sottoscrizione del contratto, la ripartizione percentuale dei premi da versare tra i comparti del Fondo Interno e la Gestione Separata e contestualmente definisce dei periodi di tempo prestabiliti nell'ambito dei quali verrà applicato lo specifico piano di allocazione dei premi prescelto. La somma di tali periodi di tempo dovrà chiaramente coincidere con la durata contrattuale.

Il patrimonio accumulato nei periodi precedenti non viene riallocato.

L'Aderente ha la facoltà di modificare le percentuali di ripartizione dei premi previsti dal piano programmato dei versamenti ed i relativi periodi; tale modifica deve essere comunicata all'Impresa almeno 60 giorni antecedenti la data di ricorrenza annuale di contratto, e avrà efficacia dal primo versamento di premio immediatamente successivo alla richiesta.

3. Life Strategy

L'Aderente sceglie, alla sottoscrizione del contratto, la ripartizione percentuale dei premi da versare tra i comparti del Fondo Interno e la Gestione Separata e contestualmente definisce dei periodi di tempo prestabiliti nell'ambito dei quali verrà applicato lo specifico piano di allocazione dei premi prescelto.

Al termine di ciascun periodo, il patrimonio accumulato viene riallocato in funzione della ripartizione dei premi scelta per il periodo successivo.

L'Aderente ha la facoltà di modificare le percentuali di ripartizione dei premi previsti dal piano programmato dei versamenti ed i relativi periodi; tale modifica deve essere comunicata all'Impresa almeno 60 giorni antecedenti la data di ricorrenza annuale di contratto, e avrà efficacia dal primo versamento di premio immediatamente successivo alla richiesta.

In tal caso il patrimonio accumulato sarà riallocato in funzione della nuova ripartizione in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che per quanto riguarda la Gestione Separata non sono previsti disinvestimenti di quanto accumulato nella stessa Gestione.

L'Aderente potrà altresì cambiare la strategia prescelta, con richiesta da formulare almeno 60 giorni

antecedenti la data di ricorrenza annuale di contratto.

Art. 13 - Trasferimento ad altre forme previdenziali

L'Aderente può richiedere il trasferimento dell'intera posizione previdenziale al fondo pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali. Per contro, il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, può essere fatta nel periodo di accumulo solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione alla forma di previdenza complementare. In tal caso l'Impresa provvede nei sei mesi successivi alla richiesta di trasferire alla forma previdenziale di destinazione di un importo pari al valore del montante della prestazione maturata al giorno di riferimento utile della richiesta di trasferimento con l'applicazione di una commissione pari a Euro 25,00.

Art. 14 - Trasferimento da altra forma previdenziale

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

L'Impresa, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite, la disciplina del presente contratto. Per la determinazione della prestazione pensionistica si applicano i coefficienti in vigore al momento del trasferimento e portati a preventiva conoscenza dell'Aderente.

All'importo della riserva trasferita non saranno applicati commissioni di trasferimento ne spese di adesione.

All'Aderente sarà addebitato solo il costo della garanzia del capitale aggiuntivo in caso di morte esclusivamente per la parte di premio destinata al Fondo Interno.

Art.15 - Comunicazioni dell'Aderente

Se l'Aderente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare all'Impresa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 16 - Reintegro della posizione assicurativa

L'Aderente che abbia proceduto a un riscatto parziale e/o anticipazione potrà reintegrare la propria posizione assicurativa con il versamento di un premio non superiore all'ammontare dell'importo del riscatto parziale e/o anticipazione al lordo delle ritenute di imposta.

Art. 17 - Basi di calcolo

L'Impresa potrà modificare il contenuto degli Allegati 2 e 5. Le modifiche relative alla rivalutazione minima garantita varranno solo per i premi che saranno versati successivamente alla comunicazione. In particolare l'Impresa potrà modificare, il tasso di rivalutazione minima garantita sul capitale assicurato della Gestione Separata, a seguito della variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento n. 1036/98 dell'Istituto di vigilanza delle Assicurazioni Private (ISVAP^(*)).

I coefficienti di conversione in rendita di cui all'Allegato 5 potranno essere variati anche a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da organismo pubblico e dai portafogli assicurativi.

La modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) la predeterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita
- b) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Il preavviso deve essere inviato almeno novanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e deve descrivere le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Alla comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita.

Qualora le modifiche proposte dall'Impresa comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente avrà la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche. In caso di silenzio dell'Aderente nei sessanta giorni che seguono l'invio della informativa significherà accettazione. In caso di rifiuto l'Aderente dovrà comunicarlo per iscritto all'Impresa entro sessanta giorni indicando se intende interrompere i versamenti conservando la posizione accumulata, ovvero se intende trasferire la propria posizione assicurativa ad altra

(*) Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

forma pensionistica complementare prevista dal Decreto. In questo caso il trasferimento potrà avvenire prima che sia trascorso il termine minimo dei due anni previsto dal Decreto e senza alcun onere.

Art. 18 - Pagamenti dell'Impresa

Per tutti i pagamenti dovuti dall'Impresa deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, accompagnata dalla documentazione indicata nel modulo di richiesta di liquidazione per la specifica causale; resta salvo il diritto dell'Impresa di richiedere ulteriore documentazione necessaria in relazione a specifiche esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, resta salvo quanto espressamente previsto all'Art.13 per il caso di trasferimento ad altre forme previdenziali, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa dietro consegna dell'originale della polizza e di eventuali appendici. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei Beneficiari. Per i pagamenti è prevista l'applicazione delle spese riportate nell'Allegato 1.

Art. 19 - Commissioni - spese - costi

Le commissioni, le spese e i costi sono riportati nell'Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione.

Art. 20 - Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Sara Vita Spa - Via Po, 20 - 00198 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa all'Aderente un importo pari al premio versato al netto della parte di premio che ha coperto il rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

L'Impresa ha altresì il diritto di recuperare, oltre alla quota parte di premio relativa al rischio corso, anche le spese sostenute per l'emissione del contratto indicate in polizza alla voce "spesa di adesione".

Art. 21 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente o del Beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 22 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione COMMISSIONI - SPESE - COSTI

FASE DI ACCUMULO

A) Caricamenti sul premio:

I caricamenti sono prelevati all'atto del versamento di ciascun premio indistintamente se destinati al Fondo Interno o alla Gestione Separata e risultano pari al 3% del premio netto. Per la parte di premio destinato al Fondo Interno, il costo per la garanzia del capitale aggiuntivo in caso morte è pari al 0,20% del premio al netto dei caricamenti e della spesa di adesione in caso di premio di perfezionamento.

B) Commissioni di gestione:

Gestione Separata:

Le commissioni di gestione sono pari alla differenza (se positiva) tra il rendimento della Gestione Separata e il rendimento attribuito.

Con il termine rendimento attribuito si intende il minor valore tra l'80% del rendimento della Gestione Separata e il rendimento della Gestione Separata diminuito di 2 punti percentuali.

Fondo Interno:

Le commissioni di gestione sono pari a 2% del patrimonio gestito di ciascun comparto e vengono determinate pro-rata ad ogni valorizzazione e trattenute trimestralmente.

C) Spesa di adesione:

- per l'emissione della polizza (incasso del premio di perfezionamento): Euro 15

D) Spese di liquidazione:

- per riscatto; anticipazione: Euro 25
- per trasferimento ad altra forma previdenziale: Euro 25

E) Altre operazioni:

- per le variazioni dei periodi temporali e/o la ripartizione dei premi nell'ambito delle strategie previste dal prodotto (Constant Mix, Time Diversification, Life Strategy): Euro 25
- per variazione di strategia di allocazione: Euro 100

FASE DI EROGAZIONE

A) Commissioni di gestione:

- Gestione Separata:
 - Rendimento "Orizzonti 2007" > 10% = 10% del rendimento lordo
 - Rendimento "Orizzonti 2007" < 10% = rendimento lordo detratto un punto percentuale
- sulla rendita: 1,25% sulla rendita erogata

B) Spese:

- erogazione della rendita: Euro 5 per ogni rata

Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO NELLA FASE DI ACCUMULO**

Art. 1 - Rivalutazione del capitale assicurato

Il Capitale assicurato si rivaluta annualmente in base alle condizioni che seguono. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata "Orizzonti 2007", riportato nell'Allegato 3, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Art. 2 - Misura della rivalutazione

Al 31 dicembre di ogni anno, il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

L'Impresa determina il rendimento annuo da attribuire al contratto (rendimento attribuito), in base al rendimento medio annuo della Gestione Separata "Orizzonti 2007" come definito al punto 2 del Regolamento con i seguenti criteri:

- se il rendimento medio annuo di "Orizzonti 2007" è maggiore del 10%, il tasso di rivalutazione attribuito è pari al 80% di tale rendimento medio annuo;
- se il rendimento medio annuo di "Orizzonti 2007" risulta compreso tra 2% e il 10%, il tasso di rivalutazione attribuito è pari al rendimento medio annuo diminuito di 2 punti percentuali;
- se il rendimento medio annuo di "Orizzonti 2007" è inferiore al 2%, la rivalutazione sarà nulla e il capitale rimane costante.

Per rendimento medio annuo di "Orizzonti 2007" di un certo anno, si intende il risultato relativo ai 12 mesi chiusi il 30 settembre dello stesso anno.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica e in caso di morte dell'Aderente è comunque garantito un rendimento annuo minimo dell'1,5%.

In ottemperanza alla normativa vigente, l'Impresa si riserva di modificare la misura annua minima di rivalutazione garantita sopra riportata.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora luogo l'erogazione della rendita.

L'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui di tali modifiche è stata data informativa per iscritto all'Aderente e solo per i premi che verranno pagati dopo che le modifiche avranno avuto effetto. L'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Art. 3 - Modalità di rivalutazione

Al 31 dicembre di ogni anno, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituita a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata di cui all'Art.2. Da tale data il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni. Per la parte di capitale assicurato relativo ai versamenti effettuati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà ridotta in proporzione al numero intero di mesi intercorsi tra la data di decorrenza del versamento e il 31 dicembre. Lo stesso metodo verrà applicato anche negli altri casi di rivalutazioni assegnate per periodi inferiori all'anno. Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta all'Aderente con il rendiconto annuale.

Allegato 3 alle Condizioni di Assicurazione REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA ORIZZONTI 2007

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome ORIZZONTI 2007 (di seguito Gestione Separata).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.

La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle reverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso del Responsabile del PIP, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Allegato 4 alle Condizioni di Assicurazione REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "MULTISTRATEGY 2007"

Art.1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, l'Impresa ha costituito un Fondo Interno multicomparto, suddiviso in quote, cui collegare direttamente le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 17/3/95 n. 174. Il Fondo Interno è denominato "Multistrategy 2007". Il Fondo si compone di due comparti, ciascuno dei quali è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti. Le risorse del Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno

Scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'aumento di valore delle somme che vi affluiscono, mirando a massimizzare il rendimento del Fondo stesso compatibilmente con l'andamento dei benchmark dei comparti di cui all'Art. 3 e seguenti ed al mantenimento dei livelli di rischio coerenti con quelli dei benchmark stessi.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno è un Fondo multicomparto che prevede al suo interno la possibilità di scelta fra 2 comparti di gestione i cui investimenti rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della circolare ISVAP n.474/D del 21/2/02 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma I, D. Lgs. 17/3/95 n. 174, aventi fini previdenziali.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto previsto dalla citata circolare ISVAP 474/D e dalla circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/05 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

I due comparti di cui si compone il Fondo sono:

- 1) Il Comparto Obbligazionario Europeo;
- 2) Il Comparto Azionario Internazionale.

L'Impresa si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide. L'Impresa si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno in strumenti finanziari emessi e gestiti da soggetti appartenenti al gruppo di appartenenza dell'Impresa entro i limiti emanati dall'Organismo di Vigilanza. L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al gruppo ACI di cui la stessa Impresa fa parte, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti degli Aderenti.

L'Impresa esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Profili di rischio relativi al Fondo Interno

Il grado di rischio del Fondo Interno dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio di ogni singolo comparto, nonché dall'eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

In particolare l'investimento nel Fondo Interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun comparto, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es.azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es.obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;

- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 5 - I Comparti del Fondo Interno

5.1 - Il Comparto Obbligazionario Europeo

5.1.1 - Obiettivi del Comparto Obbligazionario Europeo

L'obiettivo della politica di investimento del Comparto è quello di incrementare il valore del capitale investito nel medio termine.

5.1.2 - Caratteristiche del Comparto Obbligazionario Europeo

Il Comparto investe in strumenti monetari, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti facenti prevalentemente parte dell'area EMU, negoziati su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Investimenti	Minimo	Massimo
Monetari	0%	20%
Obbligazionari	80%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
- È prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate con elevato rating (investment grade).
- L'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera.
- Il profilo di rischio è medio.

Il *benchmark* adottato come parametro di riferimento è l'indice JP Morgan Emu.

Il Comparto si prefigge di replicare il *benchmark* sopportando un equivalente livello di volatilità.

Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico non è gravato da costi.

Benchmark	Peso
JP Morgan EMU Government Bond Index	100%

JP Morgan EMU Government Bond Index:

Il paniere di titoli componenti l'indice prende in considerazione i Titoli di Stato a tasso fisso, su cui è possibile investire, altamente liquidi e per i quali esistono quotazioni in acquisto e in vendita con spread ridotti, emessi dai seguenti 11 paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Il paniere viene rivisto il primo giorno lavorativo di ogni mese per tener conto delle nuove emissioni e dei requisiti di liquidità. Una volta inseriti nell'indice, i titoli vi rimangono per almeno 6 mesi e la loro vita residua deve essere superiore a 12 mesi.

L'indice viene calcolato su base giornaliera ed è caratterizzato da una duration media di norma superiore ai 5,5 anni.

5.2 - Il Comparto Azionario Internazionale

5.2.1 - Obiettivi del Comparto Azionario Internazionale

Questo Comparto è improntato alla crescita del patrimonio nel medio-lungo termine.

5.2.2 - Caratteristiche del Comparto Azionario Internazionale

Il Comparto detiene strumenti monetari, strumenti finanziari di tipo azionario e obbligazionario, negoziati prevalentemente su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittenti, e in misura residuale quote di OICR, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Investimenti	Minimo	Massimo
Monetari	0%	20%
Obbligazionari	0%	30%
Azionari	70%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- E' prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti. I criteri di selezione degli strumenti finanziari di emittenti appartenenti a paesi emergenti sono basati sulla ricerca di excess return tenendo in considerazione i livelli di rischio ad esso collegati, nonché sui fattori di bassa correlazione degli specifici mercati con gli altri mercati in cui il comparto investe (c.d. "maturi").
- L'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera.
- Il profilo di rischio è molto alto.

Benchmark: il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Comparto rispetto al parametro di riferimento è l'indice MSCI World Euro.

Il Comparto è gestito mediante una gestione attiva. E', quindi, possibile che si verifichi un sensibile scostamento, tra la composizione del Comparto e la composizione del *benchmark*. Il *benchmark* non è, pertanto l'"indice guida" di una gestione esclusivamente passiva, bensì un parametro di riferimento con il quale confrontare l'andamento di rendimento e di rischio del Comparto.

La misura della volatilità media annua attesa è del 25%.

Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico non è gravato da costi.

Benchmark	Peso
MSCI World Euro	100%

MSCI World Euro :

Il paniere di titoli componenti prende in considerazione i titoli azionari di 1900 tra le società più importanti del mondo, distribuite su 23 diverse nazioni, con un peso preponderante delle azioni statunitensi, giapponesi e britanniche. L'indice gode di un alto grado di diversificazione e le società appartenenti rappresentano almeno l'85% della capitalizzazione borsistica di ogni paese e di ogni settore. A livello settoriale il maggior peso è esercitato dai finanziari, seguito da industriali, energetici e dalle azioni dei produttori di beni di largo consumo. Il criterio di assegnazione dell'indice è basato sulla capitalizzazione di mercato, il ribilanciamento avviene su base trimestrale.

Art. 6 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo, per data operazione;

- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività di pertinenza del Fondo.

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo;
- le commissioni di gestione;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote dei Comparti del Fondo Interno non viene distribuito. Il Fondo sarà attivato alla data del primo investimento confluito nello stesso. La valorizzazione delle quote avviene il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese. Se i giorni 10 e 20 risultassero festivi, il giorno di valorizzazione sarà il 1° giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di valorizzazione successivo alla data del primo versamento confluito nel Fondo. Il valore unitario di ogni singola quota di ogni comparto del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno, per le prime 3 settimane di operatività, viene stabilito in 10,00 Euro. L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di uno o più comparti del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del o dei Comparti interessati. In questo caso, fino al termine del periodo di sospensione, si utilizzerà l'ultimo valore della quota determinata. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione su Milano Finanza e sul sito internet www.sara.it.

Art. 7 - Spese a carico di ciascun Comparto del Fondo Interno

Le spese a carico di ciascun Comparto sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,00% su base annua;
- commissione di overperformance, solo per il Comparto Azionario Internazionale, del valore massimo del 10% della maggiore performance rispetto al benchmark da inizio anno calcolate e prelevate annualmente;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti ;
- compenso del Responsabile del PIP, per la quota di competenza;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo. Le commissioni di gestione sono calcolate pro-rata ad ogni valorizzazione e prelevate trimestralmente da ciascun Comparto, con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità dei singoli Comparti ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 8 - Liquidazione anticipata dei Comparti del Fondo Interno

L'Impresa, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più Comparti del Fondo Interno o l'intero Fondo.

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio di uno o più Comparti del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Comparto del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un

altro Comparto del Fondo Interno avente profilo di rischio analogo. In caso di liquidazione dell'intero Fondo Interno, il valore delle attività sarà trasferito ad altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 9 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli Aderenti, saranno notificate all'IVASS e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione dell'Impresa.

Art. 10 - Fusione tra Fondi Interni

E' prevista la possibilità di fusione tra Comparti del Fondo Interno dell'Impresa con caratteristiche similari al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni. L'operazione di fusione, preannunciata al Contraente ed all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti.

Art. 11 - Attivazione di altri comparti

L'Impresa si riserva di istituire in futuro ulteriori Comparti del Fondo Interno.

Art. 12 - Rendiconto e revisione contabile

L'Impresa dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento. I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Allegato 5 alle Condizioni di Assicurazione

Coefficienti di conversione del Capitale Costitutivo in Rendita Vitalizia

Rendita annua in rate posticipate per 1.000 di capitale, distintamente per età al pensionamento e per rateazione annuale, semestrale, trimestrale e mensile

Età	Rateazione: annuale						Rateazione: semestrale						Rateazione: trimestrale						Rateazione: mensile					
	Anno di nascita						Anno di nascita						Anno di nascita						Anno di nascita					
	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971
55	45,56	44,52	43,53	42,60	41,72	40,89	45,04	44,02	43,06	42,15	41,29	40,48	44,79	43,78	42,82	41,92	41,07	40,27	44,62	43,61	42,67	41,78	40,93	40,13
56	46,68	45,56	44,52	43,53	42,60	41,72	46,13	45,04	44,02	43,06	42,15	41,29	45,86	44,79	43,78	42,82	41,92	41,07	45,69	44,62	43,61	42,67	41,78	40,93
57	47,86	46,68	45,56	44,52	43,53	42,60	47,29	46,13	45,04	44,02	43,06	42,15	47,01	45,86	44,79	43,78	42,82	41,92	46,82	45,69	44,62	43,61	42,67	41,78
58	49,13	47,86	46,68	45,56	44,52	43,53	48,53	47,29	46,13	45,04	44,02	43,06	48,23	47,01	45,86	44,79	43,78	42,82	48,03	46,82	45,69	44,62	43,61	42,67
59	50,48	49,13	47,86	46,68	45,56	44,52	49,84	48,53	47,29	46,13	45,04	44,02	49,53	48,23	47,01	45,86	44,79	43,78	49,32	48,03	46,82	45,69	44,62	43,61
60	51,91	50,48	49,13	47,86	46,68	45,56	51,24	49,84	48,53	47,29	46,13	45,04	50,91	49,53	48,23	47,01	45,86	44,79	50,69	49,32	48,03	46,82	45,69	44,62
61	53,44	51,91	50,48	49,13	47,86	46,68	52,73	51,24	49,84	48,53	47,29	46,13	52,38	50,91	49,53	48,23	47,01	45,86	52,15	50,69	49,32	48,03	46,82	45,69
62	55,07	53,44	51,91	50,48	49,13	47,86	54,32	52,73	51,24	49,84	48,53	47,29	53,95	52,38	50,91	49,53	48,23	47,01	53,70	52,15	50,69	49,32	48,03	46,82
63	56,82	55,07	53,44	51,91	50,48	49,13	56,01	54,32	52,73	51,24	49,84	48,53	55,62	53,95	52,38	50,91	49,53	48,23	55,36	53,70	52,15	50,69	49,32	48,03
64	58,69	56,82	55,07	53,44	51,91	50,48	57,83	56,01	54,32	52,73	51,24	49,84	57,41	55,62	53,95	52,38	50,91	49,53	57,14	55,36	53,70	52,15	50,69	49,32
65	60,71	58,69	56,82	55,07	53,44	51,91	59,79	57,83	56,01	54,32	52,73	51,24	59,34	57,41	55,62	53,95	52,38	50,91	59,04	57,14	55,36	53,70	52,15	50,69
66	62,87	60,71	58,69	56,82	55,07	53,44	61,88	59,79	57,83	56,01	54,32	52,73	61,40	59,34	57,41	55,62	53,95	52,38	61,09	59,04	57,14	55,36	53,70	52,15
67	65,20	62,87	60,71	58,69	56,82	55,07	64,14	61,88	59,79	57,83	56,01	54,32	63,62	61,40	59,34	57,41	55,62	53,95	63,28	61,09	59,04	57,14	55,36	53,70
68	67,71	65,20	62,87	60,71	58,69	56,82	66,57	64,14	61,88	59,79	57,83	56,01	66,01	63,62	61,40	59,34	57,41	55,62	65,65	63,28	61,09	59,04	57,14	55,36
69	70,42	67,71	65,20	62,87	60,71	58,69	69,19	66,57	64,14	61,88	59,79	57,83	68,59	66,01	63,62	61,40	59,34	57,41	68,19	65,65	63,28	61,09	59,04	57,14
70	73,38	70,42	67,71	65,20	62,87	60,71	72,04	69,19	66,57	64,14	61,88	59,79	71,39	68,59	66,01	63,62	61,40	59,34	70,96	68,19	65,65	63,28	61,09	59,04
71	76,60	73,38	70,42	67,71	65,20	62,87	75,14	72,04	69,19	66,57	64,14	61,88	74,44	71,39	68,59	66,01	63,62	61,40	73,97	70,96	68,19	65,65	63,28	61,09
72	80,13	76,60	73,38	70,42	67,71	65,20	78,54	75,14	72,04	69,19	66,57	64,14	77,76	74,44	71,39	68,59	66,01	63,62	77,26	73,97	70,96	68,19	65,65	63,28
73	84,00	80,13	76,60	73,38	70,42	67,71	82,25	78,54	75,14	72,04	69,19	66,57	81,41	77,76	74,44	71,39	68,59	66,01	80,85	77,26	73,97	70,96	68,19	65,65
74	88,24	84,00	80,13	76,60	73,38	70,42	86,31	82,25	78,54	75,14	72,04	69,19	85,38	81,41	77,76	74,44	71,39	68,59	84,77	80,85	77,26	73,97	70,96	68,19
75	92,87	88,24	84,00	80,13	76,60	73,38	90,73	86,31	82,25	78,54	75,14	72,04	89,70	85,38	81,41	77,76	74,44	71,39	89,03	84,77	80,85	77,26	73,97	70,96

I coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico) del 2%

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Coefficienti di conversione del Capitale Costitutivo in Rendita Vitalizia certa per 5 anni

Rendita annua in rate posticipate per 1.000 di capitale, distintamente per età al pensionamento e per rateazione annuale, semestrale, trimestrale e mensile

Età	Rateazione: annuale						Rateazione: semestrale						Rateazione: trimestrale						Rateazione: mensile					
	Anno di nascita						Anno di nascita						Anno di nascita						Anno di nascita					
	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971
55	45,49	44,45	43,47	42,55	41,68	40,86	44,98	43,96	43,01	42,10	41,25	40,44	44,73	43,72	42,78	41,88	41,04	40,24	44,56	43,56	42,62	41,74	40,90	40,10
56	46,59	45,49	44,45	43,47	42,55	41,68	46,06	44,98	43,96	43,01	42,10	41,25	45,79	44,73	43,72	42,78	41,88	41,04	45,62	44,56	43,56	42,62	41,74	40,90
57	47,76	46,59	45,49	44,45	43,47	42,55	47,20	46,06	44,98	43,96	43,01	42,10	46,92	45,79	44,73	43,72	42,78	41,88	46,74	45,62	44,56	43,56	42,62	41,74
58	49,01	47,76	46,59	45,49	44,45	43,47	48,42	47,20	46,06	44,98	43,96	43,01	48,13	46,92	45,79	44,73	43,72	42,78	47,94	46,74	45,62	44,56	43,56	42,62
59	50,33	49,01	47,76	46,59	45,49	44,45	49,71	48,42	47,20	46,06	44,98	43,96	49,41	48,13	46,92	45,79	44,73	43,72	49,20	47,94	46,74	45,62	44,56	43,56
60	51,74	50,33	49,01	47,76	46,59	45,49	51,08	49,71	48,42	47,20	46,06	44,98	50,76	49,41	48,13	46,92	45,79	44,73	50,55	49,20	47,94	46,74	45,62	44,56
61	53,24	51,74	50,33	49,01	47,76	46,59	52,54	51,08	49,71	48,42	47,20	46,06	52,21	50,76	49,41	48,13	46,92	45,79	51,98	50,55	49,20	47,94	46,74	45,62
62	54,83	53,24	51,74	50,33	49,01	47,76	54,10	52,54	51,08	49,71	48,42	47,20	53,74	52,21	50,76	49,41	48,13	46,92	53,51	51,98	50,55	49,20	47,94	46,74
63	56,53	54,83	53,24	51,74	50,33	49,01	55,76	54,10	52,54	51,08	49,71	48,42	55,38	53,74	52,21	50,76	49,41	48,13	55,13	53,51	51,98	50,55	49,20	47,94
64	58,35	56,53	54,83	53,24	51,74	50,33	57,53	55,76	54,10	52,54	51,08	49,71	57,13	55,38	53,74	52,21	50,76	49,41	56,86	55,13	53,51	51,98	50,55	49,20
65	60,29	58,35	56,53	54,83	53,24	51,74	59,42	57,53	55,76	54,10	52,54	51,08	58,99	57,13	55,38	53,74	52,21	50,76	58,71	56,86	55,13	53,51	51,98	50,55
66	62,38	60,29	58,35	56,53	54,83	53,24	61,45	59,42	57,53	55,76	54,10	52,54	60,99	58,99	57,13	55,38	53,74	52,21	60,69	58,71	56,86	55,13	53,51	51,98
67	64,61	62,38	60,29	58,35	56,53	54,83	63,62	61,45	59,42	57,53	55,76	54,10	63,13	60,99	58,99	57,13	55,38	53,74	62,82	60,69	58,71	56,86	55,13	53,51
68	67,01	64,61	62,38	60,29	58,35	56,53	65,95	63,62	61,45	59,42	57,53	55,76	65,43	63,13	60,99	58,99	57,13	55,38	65,09	62,82	60,69	58,71	56,86	55,13
69	69,58	67,01	64,61	62,38	60,29	58,35	68,45	65,95	63,62	61,45	59,42	57,53	67,89	65,43	63,13	60,99	58,99	57,13	67,53	65,09	62,82	60,69	58,71	56,86
70	72,36	69,58	67,01	64,61	62,38	60,29	71,15	68,45	65,95	63,62	61,45	59,42	70,55	67,89	65,43	63,13	60,99	58,99	70,16	67,53	65,09	62,82	60,69	58,71
71	75,37	72,36	69,58	67,01	64,61	62,38	74,06	71,15	68,45	65,95	63,62	61,45	73,42	70,55	67,89	65,43	63,13	60,99	73,00	70,16	67,53	65,09	62,82	60,69
72	78,61	75,37	72,36	69,58	67,01	64,61	77,20	74,06	71,15	68,45	65,95	63,62	76,52	73,42	70,55	67,89	65,43	63,13	76,07	73,00	70,16	67,53	65,09	62,82
73	82,10	78,61	75,37	72,36	69,58	67,01	80,59	77,20	74,06	71,15	68,45	65,95	79,85	76,52	73,42	70,55	67,89	65,43	79,37	76,07	73,00	70,16	67,53	65,09
74	85,85	82,10	78,61	75,37	72,36	69,58	84,22	80,59	77,20	74,06	71,15	68,45	83,43	79,85	76,52	73,42	70,55	67,89	82,91	79,37	76,07	73,00	70,16	67,53
75	89,86	85,85	82,10	78,61	75,37	72,36	88,10	84,22	80,59	77,20	74,06	71,15	87,25	83,43	79,85	76,52	73,42	70,55	86,69	82,91	79,37	76,07	73,00	70,16

I coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico) del 2%

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Coefficienti di conversione del Capitale Costitutivo in Rendita Vitalizia certa per 10 anni

Rendita annua in rate posticipate per 1.000 di capitale, distintamente per età al pensionamento e per rateazione annuale, semestrale, trimestrale e mensile

Età	Rateazione: annuale						Rateazione: semestrale						Rateazione: trimestrale						Rateazione: mensile					
	Anno di nascita						Anno di nascita						Anno di nascita						Anno di nascita					
	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971	fino al 1927	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dal 1971
55	45,25	44,25	43,30	42,40	41,55	40,74	44,75	43,77	42,84	41,96	41,12	40,33	44,51	43,54	42,62	41,74	40,92	40,13	44,35	43,38	42,47	41,60	40,78	40,00
56	46,31	45,25	44,25	43,30	42,40	41,55	45,79	44,75	43,77	42,84	41,96	41,12	45,54	44,51	43,54	42,62	41,74	40,92	45,37	44,35	43,38	42,47	41,60	40,78
57	47,43	46,31	45,25	44,25	43,30	42,40	46,89	45,79	44,75	43,77	42,84	41,96	46,63	45,54	44,51	43,54	42,62	41,74	46,45	45,37	44,35	43,38	42,47	41,60
58	48,62	47,43	46,31	45,25	44,25	43,30	48,05	46,89	45,79	44,75	43,77	42,84	47,78	46,63	45,54	44,51	43,54	42,62	47,59	46,45	45,37	44,35	43,38	42,47
59	49,87	48,62	47,43	46,31	45,25	44,25	49,28	48,05	46,89	45,79	44,75	43,77	48,99	47,78	46,63	45,54	44,51	43,54	48,80	47,59	46,45	45,37	44,35	43,38
60	51,19	49,87	48,62	47,43	46,31	45,25	50,57	49,28	48,05	46,89	45,79	44,75	50,27	48,99	47,78	46,63	45,54	44,51	50,07	48,80	47,59	46,45	45,37	44,35
61	52,59	51,19	49,87	48,62	47,43	46,31	51,94	50,57	49,28	48,05	46,89	45,79	51,62	50,27	48,99	47,78	46,63	45,54	51,41	50,07	48,80	47,59	46,45	45,37
62	54,07	52,59	51,19	49,87	48,62	47,43	53,39	51,94	50,57	49,28	48,05	46,89	53,06	51,62	50,27	48,99	47,78	46,63	52,84	51,41	50,07	48,80	47,59	46,45
63	55,64	54,07	52,59	51,19	49,87	48,62	54,92	53,39	51,94	50,57	49,28	48,05	54,57	53,06	51,62	50,27	48,99	47,78	54,34	52,84	51,41	50,07	48,80	47,59
64	57,29	55,64	54,07	52,59	51,19	49,87	56,54	54,92	53,39	51,94	50,57	49,28	56,17	54,57	53,06	51,62	50,27	48,99	55,93	54,34	52,84	51,41	50,07	48,80
65	59,04	57,29	55,64	54,07	52,59	51,19	58,25	56,54	54,92	53,39	51,94	50,57	57,87	56,17	54,57	53,06	51,62	50,27	57,61	55,93	54,34	52,84	51,41	50,07
66	60,89	59,04	57,29	55,64	54,07	52,59	60,06	58,25	56,54	54,92	53,39	51,94	59,66	57,87	56,17	54,57	53,06	51,62	59,39	57,61	55,93	54,34	52,84	51,41
67	62,84	60,89	59,04	57,29	55,64	54,07	61,97	60,06	58,25	56,54	54,92	53,39	61,54	59,66	57,87	56,17	54,57	53,06	61,26	59,39	57,61	55,93	54,34	52,84
68	64,88	62,84	60,89	59,04	57,29	55,64	63,97	61,97	60,06	58,25	56,54	54,92	63,52	61,54	59,66	57,87	56,17	54,57	63,23	61,26	59,39	57,61	55,93	54,34
69	67,03	64,88	62,84	60,89	59,04	57,29	66,07	63,97	61,97	60,06	58,25	56,54	65,60	63,52	61,54	59,66	57,87	56,17	65,29	63,23	61,26	59,39	57,61	55,93
70	69,28	67,03	64,88	62,84	60,89	59,04	68,27	66,07	63,97	61,97	60,06	58,25	67,78	65,60	63,52	61,54	59,66	57,87	67,46	65,29	63,23	61,26	59,39	57,61
71	71,62	69,28	67,03	64,88	62,84	60,89	70,58	68,27	66,07	63,97	61,97	60,06	70,07	67,78	65,60	63,52	61,54	59,66	69,73	67,46	65,29	63,23	61,26	59,39
72	74,07	71,62	69,28	67,03	64,88	62,84	72,98	70,58	68,27	66,07	63,97	61,97	72,45	70,07	67,78	65,60	63,52	61,54	72,10	69,73	67,46	65,29	63,23	61,26
73	76,59	74,07	71,62	69,28	67,03	64,88	75,46	72,98	70,58	68,27	66,07	63,97	74,91	72,45	70,07	67,78	65,60	63,52	74,55	72,10	69,73	67,46	65,29	63,23
74	79,18	76,59	74,07	71,62	69,28	67,03	78,01	75,46	72,98	70,58	68,27	66,07	77,44	74,91	72,45	70,07	67,78	65,60	77,07	74,55	72,10	69,73	67,46	65,29
75	81,80	79,18	76,59	74,07	71,62	69,28	80,60	78,01	75,46	72,98	70,58	68,27	80,02	77,44	74,91	72,45	70,07	67,78	79,63	77,07	74,55	72,10	69,73	67,46

I coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico) del 2%

Allegato 6 alle Condizioni di Assicurazione CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA NELLA FASE DI EROGAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita vitalizia si rivaluta secondo la presente Clausola di Rivalutazione. Per garantire tale rivalutazione, l'Impresa gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata "Orizzonti 2007", separata dalle altre attività dell'Impresa, con criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

Art. 2 - Misura della Rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata "Orizzonti 2007" come definito al punto 2 del Regolamento. Il rendimento da attribuire agli Aderenti è determinato con i seguenti criteri:

- se il rendimento medio annuo di "Orizzonti 2007" è maggiore del 10%, il rendimento attribuito è pari al 90% di tale rendimento medio annuo;
- se il rendimento medio annuo di "Orizzonti 2007" è minore del 10%, il rendimento attribuito è pari al rendimento medio annuo della Gestione Separata diminuito di un punto percentuale.

La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento attribuito il tasso tecnico (2%) e dividendo il risultato per 1,02. Qualora il rendimento attribuito risulti inferiore al 2%, la rendita resterà invariata.

Art. 3 - Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante aumento della rendita stessa. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata di cui all'Art.2. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale maggiorazione. La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata di volta in volta all'Aderente.

Art. 4 - Regolamento della Gestione Speciale "Orizzonti 2007"

Si veda Allegato 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Regolamento FUTURO&PREVIDENZA

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome FUTURO&PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.

La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS, con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle diverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari

maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili

- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

- 2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'Art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Regolamento SARA PREVIFUTURO

Art.1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Aderente in base alle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa ha costituito un Fondo Interno multicomparto, suddiviso in quote, cui collegare direttamente le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. 17/03/95 n. 174.

Il Fondo Interno è denominato **SARA PREVIFUTURO**.

Il Fondo si compone di due comparti, ciascuno dei quali è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Le risorse del Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno

Scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'aumento di valore delle somme che vi affluiscono, mirando a massimizzare il rendimento del Fondo stesso compatibilmente con l'andamento dei benchmark dei comparti di cui all'Art. 3 e seguenti e al mantenimento dei livelli di rischio coerenti con quelli dei benchmark stessi.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno è un Fondo multicomparto che prevede al suo interno la possibilità di scelta fra 2 comparti di gestione i cui investimenti rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della circolare ISVAP n.474/D del 21/2/02 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'Art. 30, comma I, D. Lgs. 17/03/95 n. 174, aventi fini previdenziali.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto previsto dalla citata circolare ISVAP 474/D e dalla circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/05 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

I due comparti di cui si compone il Fondo sono:

- 1) il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO
- 2) il comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE.

L'Impresa si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

L'Impresa si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno in strumenti finanziari emessi e gestiti da soggetti appartenenti al gruppo di appartenenza dell'Impresa entro i limiti emanati dall'Organismo di Vigilanza. L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al gruppo ACI di cui la stessa Impresa fa parte, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al presente Regolamento.

Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti degli Aderenti.

L'Impresa esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Profili di rischio relativi al Fondo Interno

Il grado di rischio del Fondo Interno dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio di ogni singolo comparto, nonché dall'eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

In particolare l'investimento nel Fondo Interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun comparto, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es.azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**)
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es.obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 5 - I comparti del Fondo Interno

5.1 - Il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

5.1.1 - Obiettivi del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

L'obiettivo della politica di investimento del comparto è quello di incrementare il valore del capitale investito nel medio termine.

5.1.2 - Caratteristiche del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

Il comparto investe in strumenti monetari, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti facenti prevalentemente parte dell'area EMU, negoziati su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI	minimo	massimo
monetari	0%	20%
obbligazionari	80%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- il patrimonio del comparto potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
- è prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate con elevato rating (investment grade)
- l'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- il profilo di rischio è medio.

Benchmark

Il comparto si prefigge di replicare il *benchmark* sopportando un equivalente livello di volatilità.

Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del comparto rispetto al parametro di riferimento è il seguente:

JP Morgan EMU Government Bond Index

100%

JP Morgan EMU Government Bond Index

Il paniere di titoli componenti l'indice prende in considerazione i Titoli di Stato a tasso fisso, su cui è possibile investire, altamente liquidi e per i quali esistono quotazioni in acquisto e in vendita con spread ridotti, emessi dai seguenti 11 paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Il paniere viene rivisto il primo giorno lavorativo di ogni mese per tener conto delle nuove emissioni e dei requisiti di liquidità. Una volta inseriti nell'indice, i titoli vi rimangono per almeno 6 mesi e la loro vita residua deve essere superiore a 12 mesi.

L'indice viene calcolato su base giornaliera ed è caratterizzato da una duration media di norma superiore ai 5,5 anni.

5.2 - Il comparto Azionario Internazionale

5.2.1 - Obiettivi del comparto Azionario Internazionale

Questo comparto è improntato alla crescita del patrimonio nel medio-lungo termine.

5.2.2 - Caratteristiche del comparto Azionario Internazionale

Il comparto detiene strumenti monetari, strumenti finanziari di tipo azionario e obbligazionario, negoziati prevalentemente su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittenti, e in misura residuale quote di OICR, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI	minimo	massimo
monetari	0%	20%
obbligazionari	0%	30%
azionari	70%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- è prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti. I criteri di selezione degli strumenti finanziari di emittenti appartenenti a paesi emergenti sono basati sulla ricerca di excess return tenendo in considerazione i livelli di rischio ad esso

collegati, nonché sui fattori di bassa correlazione degli specifici mercati con gli altri mercati in cui il comparto investe (c.d. "maturi")

- l'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- il profilo di rischio è molto alto.

Benchmark

Il comparto è gestito mediante una gestione attiva.

È, quindi, possibile che si verifichi un sensibile scostamento, tra la composizione del comparto e la composizione del *benchmark*. Il *benchmark* non è, pertanto l'"indice guida" di una gestione esclusivamente passiva, bensì un parametro di riferimento con il quale confrontare l'andamento di rendimento e di rischio del comparto.

La misura della volatilità media annua attesa è del 25%.

Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del comparto rispetto al parametro di riferimento è il seguente:

MSCI World Euro	100%
-----------------	------

MSCI World Euro

Il paniere di titoli componenti prende in considerazione i titoli azionari di 1900 tra le società più importanti del mondo, distribuite su 23 diverse nazioni, con un peso preponderante delle azioni statunitensi, giapponesi e britanniche. L'indice gode di un alto grado di diversificazione e le società appartenenti rappresentano almeno l'85% della capitalizzazione borsistica di ogni paese e di ogni settore. A livello settoriale il maggior peso è esercitato dai finanziari, seguito da industriali, energetici e dalle azioni dei produttori di beni di largo consumo. Il criterio di assegnazione dell'indice è basato sulla capitalizzazione di mercato, il ribilanciamento avviene su base trimestrale.

Art. 6 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art.7 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
- altre attività di pertinenza del Fondo.

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo
- le commissioni di gestione
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote dei comparti del Fondo Interno non viene distribuito. Il Fondo sarà attivato alla data del primo investimento confluito nello stesso. La valorizzazione delle quote avviene il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese. Se i giorni 10 e 20 risultassero festivi, il giorno di valorizzazione sarà il 1° giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di valorizzazione successivo alla data del primo versamento confluito nel Fondo. Il valore unitario di ogni singola quota di ogni comparto del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno, per le prime 3 settimane di operatività, viene stabilito in 10,00 Euro.

L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di uno o più comparti del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di

un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del o dei comparti interessati. In questo caso, fino al termine del periodo di sospensione, si utilizzerà l'ultimo valore della quota determinata. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it.

Art. 7 - Spese a carico di ciascun comparto del Fondo Interno

Le spese a carico di ciascun comparto sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,00% su base annua
- commissione di overperformance, solo per il comparto Azionario Internazionale, del valore massimo del 10% della maggiore performance rispetto al benchmark da inizio anno calcolate e prelevate annualmente
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti
- compenso del Responsabile del PIP, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo. Le commissioni di gestione sono calcolate pro-rata ad ogni valorizzazione e prelevate trimestralmente da ciascun comparto, con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità dei singoli comparti ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 8 - Liquidazione anticipata dei comparti del Fondo Interno

L'Impresa, nell'interesse dell'Aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più comparti del Fondo Interno o l'intero Fondo.

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio di uno o più comparti del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del comparto del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro comparto del Fondo Interno avente profilo di rischio analogo. In caso di liquidazione dell'intero Fondo Interno, il valore delle attività sarà trasferito ad altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 9 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli Aderenti, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione dell'Impresa.

Art. 10 Fusione tra Fondi Interni

E' prevista la possibilità di fusione tra comparti del Fondo Interno dell'Impresa con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni. L'operazione di fusione, preannunciata all'Aderente e ed all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti.

Art. 11 Attivazione di altri comparti

L'Impresa si riserva di istituire in futuro ulteriori comparti del Fondo Interno.

Art. 12 Rendiconto e revisione contabile

L'Impresa dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento. I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.Lgs. 24/02/98 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 20 marzo 2020.

modello L367D edizione 03/20

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Art.1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il *plafond* teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che l'Aderente - nel caso sia un lavoratore dipendente - può scegliere di destinare a **Sara Multistrategy PIP** la totalità, ovvero una quota parte, del cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

In tal caso tale importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (con soglia massima di reddito pari a Euro 80.000) ed è possibile eccedere il limite di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 - ovvero eccedere il limite di deducibilità fiscale previsto in caso di prima occupazione - fino ad un limite massimo di:

- Euro 8.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente
- Euro 9.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente di aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - sia l'ammontare dei contributi corrisposti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi, sia l'importo dei contributi corrisposti a **Sara Multistrategy PIP** derivanti dal cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Art.2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di

ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.

La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dalla Compagnia.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Art.3 - Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che è uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata - base imponibile - a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita.

La base imponibile viene determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica complementare, agli importi non dedotti e ai contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (*welfare* aziendale).

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%^(*). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

La Legge di Bilancio 2018, che introduce la Rendita integrata temporanea anticipata (RITA), stabilisce che la parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La parte imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare; si applica quindi il principio fiscale del *pro-rata temporis* per la determinazione della base imponibile riconducibile alle tre diverse porzioni di montante maturato.

^(*) si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati

L'Aderente, percettore della RITA, ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Art.4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile, come determinato al precedente Art.3, nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

(ai sensi del comma 7 art.11 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 20 marzo 2020.

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art.1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata da **Sara Multistrategy PIP, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Sara Multistrategy PIP**".

Sara Vita Spa, di seguito definita "Compagnia", è il soggetto che gestisce **Sara Multistrategy PIP**, così come previsto dall'Art.13 (Anticipazioni) del Regolamento.

Art.2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa da **Sara Multistrategy PIP** esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
- d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Art.3 - Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c)
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Art.4 - Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata alla Compagnia.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia, entro i 30 giorni, invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione, se prodotta in originale, sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art.5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura delle struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Art.6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

È ammessa la possibilità di chiedere un'anticipazione a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione anche se viene effettuato dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione

- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione.

Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità.

La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

Art.7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

L'anticipazione può essere riconosciuta sia relativamente all'immobile di proprietà dell'Aderente, destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) interventi di manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo:** gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
- d) interventi di ristrutturazione edilizia:** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa "antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento

- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento)
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria)
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi Euro 51.645,69
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

Informativa Sara Vita Aderente PIP

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Vita S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- **E-mail:** RPD@sara.it
- **Posta:** Responsabile Protezione Dati Personali Sara Assicurazioni S.p.A. Via Po, 20 00198 – Roma

* Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati:

Svolgere le attività necessarie per l' assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Treatmento dati sanitari per l' assunzione e la gestione della polizza	Il consenso è necessario ai fini del trattamento
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano nell' interesse legittimo del Titolare
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico -attuariale in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Assicurazioni in quanto contitolari del trattamento
Finalità amministrative interne che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/ scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Quali tipi di dati trattiamo:




- dati anagrafici e di contatto
- dati bancari
- dati di polizza
- dati relativi al sinistro
- dati relativi alla salute
- dati relativi all'assicurato e al beneficiario
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari)

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi
- da **Sara e Sara Assicurazioni S.p.a.** (contitolari)

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi all'assunzione e alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, valutazione di adeguatezza, valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio) **si basano su processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione**, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- **Dipendenti** del Titolare
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**
- **Sara Assicurazioni S.p.a.** quale titolare del trattamento e le stesse **Sara e Sara Assicurazioni S.p.a.** nella loro qualità di contitolari del trattamento

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

Dove trasferiamo i tuoi dati:




Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati personali** in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** —> per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per altri 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** —> 6 anni dal rilascio del preventivo, se successivamente non è stata stipulata la polizza
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** —> 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** —> per il tempo previsto dalla normativa e necessario per adempiere agli obblighi di legge
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** —> 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** —> puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica** dei dati —> in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione** dei dati (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione** del trattamento —> in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** —> puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca** del consenso —> in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** —> puoi opposti al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** —> se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi **contattare il Garante** con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Approfondimenti

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso;
- forniti da Sara Assicurazioni S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Assicurazioni S.p.a. congiuntamente intese come contitolari del trattamento.

2. PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- **per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa.** In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, all'occorrenza effettuata anche attraverso questionari anamnestici, visite mediche e altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la gestione del customer care e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, riassicurazione, controlli interno). Questi trattamenti sono **necessari per l'esecuzione del contratto** di cui sei parte **o per l'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su tua richiesta ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto.
- **per l'adempimento di obblighi di legge,** inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto, le verifiche di adeguatezza e le obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **per prevenire, individuare o perseguire frodi.** Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **per finalità difensive** in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tan-to in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **per finalità di analisi statistico/attuariale.** Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- per l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;
- **per mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.a.,** congiuntamente intese come contitolari del trattamento, **tutti i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo

Approfondimenti

più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;

- per **finalità amministrative interne**, sulla base del **legittimo interesse** di Sara (titolare), di Sara Assicurazioni S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, il Titolare ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito.

I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizione da organismi pubblici;
- le valutazioni antiriciclaggio che portano all'individuazione di operazione sospette che possono comportare il blocco dell'operazione e la segnalazione all'UIF attraverso la profilatura e l'adeguata verifica della clientela e l'analisi di indicatori di anomalia determinati in virtù di criteri riferiti al cliente (natura giuridica, tipo di attività, comportamento tenuto, area geografica) e riferiti all'operazione (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza in relazione all'attività svolta, ecc.).

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I **dipendenti di Sara Vita** sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I **responsabili del trattamento** agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili e di servizi di consulenza.

I **titolari del trattamento** agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti finanziari e/o di factoring, società di revisione, società di

Approfondimenti

riassicurazione.

I dati potranno inoltre essere comunicati a **Sara Assicurazioni S.p.a. quale titolare del trattamento e alle stesse Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento** per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate, alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- presso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza saranno conservati per **tutta la durata del contratto**. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un **ulteriore periodo di 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza** al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

- Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.
- Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.
- Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).
- Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre, hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendoti, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

